



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **87**

in data **18/04/2024**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **18 - diciotto** - del mese **aprile** alle ore **09:50 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

Preso d'atto dell'adesione da parte di comuni diversi alla convenzione di funzionamento dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 ad oggetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali favorisce la gestione associata delle attività e delle funzioni da parte degli Enti locali e dei Comuni in particolare regolandone le forme associative al capo V;
- in particolare l'art.30 del citato D.Lgs. 18/8/2000 n.267 dispone:
"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."

considerato che:

- in attuazione del citato art.30 è stata stipulata tra Comune di Reggio Emilia e diversi altri Comuni della provincia di Reggio Emilia una convenzione per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale in materia di tributi comunali;
- ad oggi a tale convenzione aderiscono circa 40 comuni;
- tale ufficio è operativo presso la sede del Servizio Entrate del Comune di Reggio Emilia con l'assegnazione di risorse e di personale in forza al predetto Servizio;
- la convenzione in oggetto regola il funzionamento, le modalità di partecipazione, i rapporti tra enti associati e quelli finanziari;

considerato che:

- in merito all'adesione a tale convenzione, l'art.1 (Accordo associativo) della stessa recita:
"Possono associarsi, con le finalità e secondo le modalità di seguito indicate, per la costituzione e la gestione di un "Ufficio Associato del contenzioso tributario e di consulenza fiscale", i Comuni e loro Unioni previste dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. ordinamento EE.LL.). Il Comitato di gestione, di cui al successivo art.5, potrà valutare l'ammissione di altre forme associative sovracomunali.";
- trattasi quindi di convenzione che non impone particolari limiti all'adesione degli Enti locali;

considerato che:

- che i seguenti Comuni hanno manifestato la propria volontà di adesione alla convenzione in oggetto trasmettendo ciascuno la delibera del proprio consiglio comunale e la convenzione sottoscritta per adesione;
- in particolare:
 - o Il Comune di Fanano con pec PG2024/0022882 del 23/01/2024 ha inviato copia della delibera del proprio consiglio comunale N. 46 del 29-12-2023 e convenzione con atto di adesione;

- il Comune di Fiumalbo con pec PG 2024/0023244 del 23/01/2024 ha inviato copia della delibera del proprio consiglio comunale N. 32 del 27-12-2023 e convenzione con atto di adesione;
- il Comune di Montecreto con pec PG 2024/0024218 del 24/01/2024 e PG 2024/0007576 del 10/01/2024 ha inviato copia della delibera del proprio consiglio comunale N. 42 del 21-12-2023 e convenzione con atto di adesione;
- il Comune di Pievepelago con pec PG 2024/0023001 del 23/01/2024 ha inviato copia della delibera del proprio consiglio comunale N. 33 del 28-12-2023 e convenzione con atto di adesione;
- il Comune di Riolunato on pec PG 2024/0023441 del 23/01/2024 ha inviato copia della delibera del proprio consiglio comunale N. 32 del 30-12-2023 e convenzione con atto di adesione;
- i citati documenti sono stati acquisiti agli atti del Servizio Entrate;
- l'adesione alla convenzione da parte di altri Enti Locali dovrebbe essere sottoposta alla presa d'atto del Comitato di Gestione quale organo al quale compete l'amministrazione dell'associazione;
- il citato comitato non risulta allo stato attuale funzionante essendo in attesa della nomina dei nuovi membri che avverrà a seguito dell'espletamento delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso del presente anno;
- si rende quindi necessario che il lo scrivente Ente, in quanto Comune capo fila sede dell'ufficio amministrativo, si sostituisca al citato Comitato al fine di esprimere con il mezzo della presa d'atto il consenso all'adesione di nuovi Enti aderenti previa verifica della non sussistenza di ragioni ostative all'adesione stessa;

considerato che:

- quelli citati che hanno espresso e comunicato la loro adesione rientrano tra gli enti locali che possono aderire alla convenzione in oggetto;
- il consenso all'adesione di ulteriori Enti è in primo luogo subordinato alla verifica della sopportabilità da parte del personale addetto all'ufficio dell'ulteriore carico di lavoro derivante dall'adesione;
- il dirigente del Servizio Entrate ha manifestato il proprio impegno a supportare direttamente in via eccezionale il personale in forza all'ufficio associato al fine di far fronte al disbrigo dell'ulteriore carico di incombenze derivanti dall'adesione dei citati comuni;
- pertanto l'adesione dei citati comuni non determinerà variazione in aumento dell'attuale carico di lavoro di competenza del predetto ufficio contenzioso associato;
- non sono riscontrabili altre ragioni che impediscono l'adesione dei citati Comuni alla convenzione;

considerato che:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito alla proposta del presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;
- è stato richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia.
- La Disciplina per il funzionamento Della Giunta Comunale approvata con Delibera ID n.61 del 14/04/2022

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

per le ragioni e gli scopi descritti in premessa che si richiamano:

- di prendere atto dell'adesione alla convenzione in oggetto da parte dei Comuni di Fanano, di Fiumalbo, di Montecreto, di Pievepelago e di Riolunato;
- di dare atto che non sussistono ragioni ostantive per negare il consenso all'adesione alla convenzione dei citati comuni;
- Di dare atto che le delibere e gli atti di adesione dei citati Comuni sono conservati agli atti dello scrivente Ente;
- di dare mandato al dirigente del Servizio Entrate e agli altri Servizi del Comune interessati di porre in esser gli atti e compiere le attività attuative della presente disposizione;
- di dare atto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in termini di entrate conseguenti alle quote associative dovute fin dal corrente anno da parte dei citati Comuni aderenti;
- in particolare le quote associative dovute dai citati Enti aderenti determinano a decorrere dall'anno finanziario 2024
 - o l'accertamento contabile delle seguenti maggiori entrate:

Ente nuovo	Categoria < 5000 ab
associato dal 01/01/2024	quota associative
Comune di Fanano	€ 1.800,00
Comune di Fiumalbo	€ 1.800,00
Comune di Montecreto	€ 1.800,00
Comune di Pievepelago	€ 1.800,00
Comune di Riolunato	€ 1.800,00
Totale entrate	€ 9.000,00

- o da imputarsi:
 - al capitolo di entrata n.8445 destinato alla copertura delle spese di gestione dell'ufficio associato del contenzioso risultanti dai relativi capitoli di spesa;
 - al capitolo di entrata n.8446 per la quota parte residua delle quote associative non imputata al capitolo precedente da destinarsi alla copertura della spesa di cui al capitolo 39377 FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125 del Decreto legislativo del 18/8/2000 n.267.

ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto legislativo del 18/8/2000 n.267, in considerazione della necessità di dare immediata attivazione dell'adesione alla convenzione e dei servizi resi dall'ufficio associato del contenzioso.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano